

Sentenza: 124 del 1 aprile 2010

Materia: produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: art. 117, comma terzo, Cost.

Ricorrente Presidente Consiglio dei Ministri.

- Oggetto:** - Art. 1 della legge della Regione Calabria 11/11/2008, n. 38 (Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n.15).
- Artt. 2, 3, comma 1, 5, commi 2 e 3, e Allegato sub. 1, punti 2.3 e 4.2, lett. f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili).
- Esito:** - illegittimità costituzionale dell' Art. 1 della legge della Regione Calabria 1/11/2008, n. 38(Proroga del termine di cui al comma 3, art. 53, legge regionale 13 giugno 2008, n.15).
- illegittimità costituzionale dell'Artt. 2, 3, comma 1, Allegato sub. 1, punti 2.3 e 4.2, lett. f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 (Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili).
 - non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2 e 3 della l.r. 42 del 2008.

Estensore nota Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone, con due distinti ricorsi, censure avverso le disposizioni in oggetto e contenute in due leggi della Regione Calabria aventi ad oggetto la disciplina per l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Le norme impugnate attengono prevalentemente alla materia produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In ragione dello stretto collegamento tra le norme, la Corte decide di riunire il giudizio.

L'articolo 1 della legge della Regione Calabria n. 38 del 2008, prevede che “ il termine di 120 giorni di cui al comma 3, articolo 53, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è prorogato di 60 giorni”. Il comma 3 dell'articolo 53 richiamato dalla disposizione impugnata, nel disciplinare i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, dispone che “per non oltre i 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa....., sono sospese le procedure di rilascio di nuove autorizzazioni, nonché la realizzazione di impianti assentiti, i cui lavori non abbiano avuto materialmente inizio alla data del 28 maggio 2008.... ”

Il ricorrente ritiene che tale disposizione violi, da una parte l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa comunitaria di promozione delle fonti energetiche rinnovabili, e nonché gli

articoli 3 e 117, secondo comma, lettere e) ed s) della Costituzione, in relazione al principio di uguaglianza, alla tutela della concorrenza, alla tutela dell'ambiente, nonché il terzo comma dell'articolo 117, in relazione alla presunta violazione dei principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, fissati dall'articolo 12 del decreto legislativo 387 del 2003, secondo il quale il procedimento di autorizzazione all'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili deve concludersi entro centottanta giorni.

Secondo la Corte le eccezioni relative alla presunta violazione dell'articolo 117 Cost. secondo comma, lettere e) ed s), sono inammissibili per carenza di motivazione, mentre nel merito della violazione relativa al terzo comma Cost., la questione è fondata.

Infatti l'articolo 1 della l.r. 38 del 2008, nello stabilire un'ulteriore sospensione di sessanta giorni, rispetto a quella di centoventi inizialmente prevista dall'articolo 53 della legge regionale n. 15 del 2008, si pone, per la Corte Costituzionale, in contrasto con l'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387 del 2003, che nel disciplinare il procedimento per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, fissa il termine massimo per la sua conclusione in 180 giorni. Ciò in quanto la giurisprudenza costituzionale (sentenze 364 del 2006 e n. 282 del 2009), ha riconosciuto alla citata norma natura di principio fondamentale nella suddetta materia, in quanto *"tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito, del procedimento autorizzativo"*.

L'articolo 2 della legge regionale Calabria 42 del 2008, stabilisce, al comma 1, che, nelle more dell'aggiornamento del PEAR (Piano energetico ambientale regionale) e della ripartizione fra regioni delle produzioni di energia da fonti rinnovabili, sono individuati dei limiti massimi autorizzabili, su scala regionale. Il ricorrente ritiene che tale norma, individuando limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili, senza alcuna motivazione, sia illogica, in quanto, senza alcun criterio, pregiudica l'iniziativa economica nel settore, nonché il raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento di tale energia, come anche previsto dal Protocollo di Kyoto. La Corte riconosce fondata la questione e dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione per violazione dell'articolo 117, primo e terzo comma, Cost.

Anche la questione relativa all'articolo 3, comma 1, risulta fondata. La disposizione impugnata prevede che "entro i limiti di potenza autorizzabili, è costituita, per ciascuna fonte, una riserva strategica sino al 20 per cento, a favore di azioni volte a garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale".

Secondo la Corte il legislatore regionale ha posto una disposizione che contrasta con l'articolo 41 della Costituzione, in quanto sottrae al libero mercato il 20 per cento della potenza di energia autorizzabile. La Corte ha già avuto modo di affermare che discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale, contrasta con il principio secondo il quale la Regione non può adottare provvedimenti che ostacolano la libera circolazione delle persone, delle cose e dei servizi fra le Regioni medesime, (sentenza 207 del 2001).

La quarta censura investe *l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Calabria n. 42 del 2008*. In questo caso il ricorrente ritiene che tali norme, nella parte in cui prevedono la decadenza ope legis delle istanze di autorizzazione pendenti e che devono essere conformi alle sopravvenute norme contenute nella legge regionale, attribuiscono a queste ultime un'efficacia retroattiva, in violazione dei principi di buon andamento, affidamento e certezza del diritto.

Secondo la Corte la questione non è fondata in quanto la persona che ha dato avvio al procedimento è titolare di una mera aspettativa e dunque, in assenza di una situazione giuridica consolidata in capo al richiedente il provvedimento, la norma impugnata non può ritenersi lesiva del principio di affidamento.

La Corte infine dichiara l'illegittimità costituzionale dell'Allegato sub 1, punti 2.3 e 4.2, lettere f), i), l) ed o), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2008, n. 42 della legge regionale n. 42 del 2008, come sotto specificato:

Il punto 2.3 dell'Allegato sub 1 della legge regionale 42 del 2008 individua un elenco di impianti assoggettabili alla sola disciplina della denuncia di inizio di attività. Sul punto valgono le stesse considerazioni che la Corte ha posto in riferimento all'articolo 3, comma 1 della legge 42 del 2008, in quanto la norma impugnata si pone in contrasto con l'articolo 12, comma 5 del d.lgs. 387 del 2003, che fissa i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Il punto 4.2 lettera f) dell'Allegato sub 1 della legge regionale 42 del 2008, prevede che alla domanda di autorizzazione all'installazione di impianti eolici deve essere allegato uno studio delle potenzialità del sito, tali da garantire una producibilità annua di almeno 1800 ore equivalenti di vento. Nel merito la questione è fondata per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto la norma censurata pone di fatto una limitazione all'installazione di impianti eolici. Secondo la Corte sul punto valgono gli stessi motivi già indicati con riferimento ad analoga eccezione proposta in riferimento all'articolo 3, comma 1, della legge n. 42 del 2008.

Il punto 4.2 lettera i) dell'Allegato sub 1 della legge regionale 42 del 2008, prevede che la domanda di autorizzazione (per gli impianti di potenza superiore a 500 Kwe), sia corredata anche dalla deliberazione favorevole del Consiglio comunale sul cui territorio insiste il progetto. Sul punto la Corte riafferma la natura di principio fondamentale dell'articolo 12 del d.lgs. 387 del 2003, che prevede quale atto conclusivo del procedimento di installazione degli impianti il rilascio di una autorizzazione unica, senza alcun riferimento alla necessità dell'adozione dell'atto consiliare comunale.

Il punto 4.2 lettere l) ed o) dell'Allegato sub 1 della legge regionale 42 del 2008, stabilisce una serie di condizioni e di oneri economici per il rilascio dell'autorizzazione unica. Secondo la Corte le disposizioni censurate si pongono in contrasto con i principi contenuti nella legge 239 del 2004 e nel d.lgs. 387 del 2003, in quanto prevedono oneri e condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione, che si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali e, quindi, si configurano quali compensazioni di carattere economico espressamente vietate dal legislatore statale (sentenza 282 del 2009).